

Città di Potenza

SEGRETERIA GENERALE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Nucleo di Valutazione del comune di Potenza.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPETENZE

- 1. Il NV esercita le funzioni e le competenze previste dal D. Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il NV provvede a:
- a) verificare l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare la necessità di opportuni interventi correttivi in corso di esercizio, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto della organizzazione e delle risorse a disposizione della Amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella Relazione sulla Performance;
- b) esprimere parere preventivo vincolante sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e sugli aggiornamenti, attestando annualmente che non vi siano esigenze di modifiche, integrazione e/o interventi correttivi e migliorativi;
- c) validare la Relazione sulla Performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli altri utenti finali per le attività ed i servizi.
- La Relazione sulla Performance non può essere validata qualora non sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione per i cittadini e per gli altri utenti finali. Va tenuto conto della effettiva adozione da parte della Amministrazione di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti in relazione alle attività e ai servizi erogati;
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità. In tale ambito deve essere garantita la significativa differenziazione dei giudizi, rilevante ai fini della valutazione individuale dei Dirigenti;
- e) proporre la valutazione annuale dei Dirigenti ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
- f) monitorare il funzionamento complessivo e l'assolvimento degli obblighi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, della trasparenza e della integrità dei controlli interni e della relazione annuale sullo stato degli stessi;
- g) verificare che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PNA) sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla anticorruzione e alla trasparenza.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E NOMINA

- 1. Il NV è composto da tre componenti esperti esterni, uno dei quali, su designazione del Sindaco, assume la funzione di Presidente. Nella scelta dei componenti esterni deve essere garantita la rappresentanza di genere.
- 2. La nomina dei componenti è effettuata dal Sindaco, ai sensi dell'art.7, comma 6 quater del Dlgs.n.165/01, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 4 e che non presentino cause ostative alla nomina, previste dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, a seguito di Avviso Pubblico a cura del Segretario Generale.
- 3. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente l'atto di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi percepiti.

4. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa.

Non è prevista la decadenza dall'incarico per conclusione ordinaria od anticipata del mandato elettivo del Sindaco.

5.Ai componenti viene corrisposto un compenso nella misura prevista con deliberazione di Giunta Comunale, liquidato semestralmente su presentazione di idonea attestazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento

ART, 4 - REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEI COMPONENTI ESTERNI

- 1. Possono essere nominati componenti del NV i cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea.
- 2.I componenti devono possedere capacità professionali e specialistiche nonché una appropriata cultura organizzativa portatrice dei valori della trasparenza, integrità, valutazione e valorizzazione del merito e della premialità, desumibili dalla formazione universitaria (a partire dalla laurea triennale) e da concrete esperienze di lavoro maturate nell'ambito di riferimento.

A tali fini devono essere in possesso di laurea degli studi in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria..

- 3.I componenti devono, altresì, essere in possesso di comprovata esperienza di almeno tre anni, maturata presso pubbliche amministrazioni, enti, società o aziende pubbliche e private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
- 4.Il componente deve possedere buone conoscenze informatiche e della lingua inglese.
- 5.Non possono altresì essere nominati componenti del NV i dipendenti dell'Ente, i componenti dell'organo di revisione contabile in carica; i componenti della Giunta e del Consiglio in carica; il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, rispettivamente del Sindaco, dei componenti della Giunta Comunale, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei Dirigenti dell'Ente in attività di servizio; coloro che si trovino, nei confronti dell'Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; coloro che siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito il NV.

ART, 5 - SEDE -COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA- FUNZIONAMENTO

- 1. Il NV ha sede presso l'Ente, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture organizzative e risponde e riferisce esclusivamente al Sindaco.
- 2. Il NV si riunisce si riunisce periodicamente, conformemente alle esigenze di lavoro e, comunque, almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

Partecipa alle sedute il Segretario Generale con funzione esclusivamente consultiva e di coordinamento con la struttura organizzativa dell'Ente. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute nei casi in cui la valutazione riguardi la propria attività gestionale ed i risultati delle strutture da essi dirette.

Svolge la sua attività in modo collegiale. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

- 3. Le riunioni del NV non sono pubbliche, dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario.
- 4.II NV. ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai settori ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni finalizzati alla propria attività. I componenti dell'Organismo si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste in materia di privacy.

Per l'esercizio delle proprie funzioni e competenze il NV si avvale del supporto tecnico – operativo dei servizi di controllo interno.

